



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

“Bando per l’attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi che favoriscano l’orientamento alla domanda turistica e ai mercati internazionali”

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015 e modificato con decisioni C(2018) 4873 del 19.07.2018 e C(2019) 4061 del 05.06.2019.

Il presente Bando dà attuazione all’**ASSE 3 “Competitività dei sistemi produttivi”**

Priorità di investimento 3 (B) **“Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”**

Obiettivo specifico 3.3 **“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”**

Azione 3.3.4 **“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”**

Sub-Azione D **“Promozione”**



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.



9e041e12



BANDO

Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

**Articolo 1
Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi – gestiti unitariamente – che favoriscano l'orientamento alla domanda e ai mercati internazionali delle imprese aderenti.
2. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Reti di imprese: più imprese, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato ([art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito con [L. 9 aprile 2009, n. 33](#)). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - *Rete-soggetto*: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - *Rete-contratto*: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Associazione temporanea di impresa (ATI) e Associazione temporanea di scopo (ATS): ai fini del presente bando, per associazione temporanea di imprese e associazione temporanea di scopo si intendono più imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico oggetto del presente bando. L'ATI e l'ATS non costituiscono figure giuridiche a sé stante, né portano alla costituzione di un nuovo soggetto, ma si fondano sul conferimento a una delle imprese (denominata capofila) da parte delle altre di un mandato collettivo speciale, valevole specificatamente per il progetto da realizzare, nonché della rappresentanza di fronte alla Regione e ad AVEPA. Tale conferimento comporta:
 - mandato di presentazione della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento, escludendo l'incasso del sostegno pubblico che sarà erogato da AVEPA alle singole imprese beneficiarie;
 - responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
 - sottoscrizione in nome e per conto dell'ATI o dell'ATS degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
 - Consorzio di imprese: ai fini del presente bando si fa riferimento a quanto previsto dal Libro Quinto - Titolo X del Codice Civile in materia di consorzi e della loro disciplina. Ai fini invece delle sole priorità previste per le aggregazioni costituite interamente da imprese aderenti ai consorzi riconosciuti dalla Regione del Veneto, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 11/2013 e successive modificazioni. In ogni caso, i Consorzi che intendono partecipare al presente bando, all'atto della domanda dovranno individuare puntualmente le imprese consorziate che intendono partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di aggregazione. Il Consorzio dovrà rivestire il ruolo di Capofila nella domanda di sostegno presentata e avrà i seguenti compiti:
 - invio della domanda di sostegno e, qualora il progetto fosse finanziato, delle domande di pagamento escludendo l'incasso del sostegno pubblico che sarà erogato da AVEPA alle singole imprese beneficiarie;
 - responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate;
 - sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto.



- Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa aderente all'aggregazione realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
 - Beneficiario:
 - nel caso di Rete soggetto: la rete soggetto, non le singole imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica;
 - nel caso di Rete contratto: le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete senza soggettività giuridica;
 - nel caso di A.T.I./A.T.S: il soggetto mandatario e i soggetti mandanti che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'atto costitutivo di associazione temporanea di imprese/scopo (**Allegato A1**);
 - nel caso di Consorzio: il consorzio e le imprese consorziate che aderiscono al progetto di aggregazione sottoscrivendo l'**Allegato A2**;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
3. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
 4. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
 5. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013.
 6. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 90/2019 e del Manuale operativo di AVEPA.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 2.500.000,00 = (duemilionicinquecentomila/00).



Articolo 3 Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le aggregazioni di imprese, come specificate all'articolo 4, i cui componenti abbiano sede operativa - almeno per un terzo - nei Comuni di cui al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>, ossia in Comuni la cui adesione ad Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione, sia stata comunicata dalla stessa OGD via PEC alla Direzione Turismo prima della pubblicazione del presente bando sul BUR.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le aggregazioni di imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite nella forma di:
 - Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete soggetto) o senza soggettività giuridica (cd. Rete contratto),
 - Associazione temporanea di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di scopo (ATS),
 - Consorzio (e società consortili), attraverso l'individuazione puntuale delle imprese consorziate che aderiscono al progetto.
2. Sono ammesse al sostegno le sopra citate **aggregazioni composte da almeno 9 (nove) micro, piccole e medie imprese (PMI)**, indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", con un'unità operativa attiva¹ e iscritte al Registro delle imprese o al REA presso la CCIAA competente per territorio. Le imprese iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio devono essere anche attive, così come rilevato dalla visura camerale. Le imprese partecipanti possono anche esercitare attività di supporto e di integrazione con il settore turistico tradizionale. Il numero minimo di imprese aderenti all'aggregazione dovrà essere mantenuto sino almeno al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. Si precisa altresì che, nel caso in cui una Rete Soggetto e/o un Consorzio decidano di formare un'aggregazione insieme ad altre imprese attraverso la sottoscrizione di un'ATI/ATS, la Rete Soggetto e il Consorzio saranno conteggiate come singola impresa ai fini del calcolo del numero minimo di aderenti all'aggregazione, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI.
3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità ai benefici del presente bando, le aggregazioni di imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - almeno un terzo delle imprese partecipanti all'aggregazione deve essere composto da strutture ricettive (così definite dall'articolo 23, 24, 26, 27 e 27 ter della l.r. n. 11/2013²);
 - almeno un terzo delle imprese aggregate deve avere sede operativa nei Comuni di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
 - almeno una lettera di concessione del partenariato da parte di una o più OGD in cui operano le imprese aggregate, ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione dell'aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessate, così come risultante dal verbale della riunione della/e OGD coinvolta/e. La lettera di partenariato, completa di verbale

¹ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

² Non sono da intendersi quali strutture ricettive gli agriturismi con alloggio di cui alla l.r. 28/2012, né le locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della l.r. 11/2013.



della riunione, della/e OGD coinvolta/e è un allegato obbligatorio alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

4. Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve essere arrotondato al numero intero superiore (es: nel caso di aggregazione composta da 10 imprese, il requisito di un terzo di imprese titolari di strutture ricettive si intende soddisfatto con almeno 4 imprese titolari di strutture ricettive partecipanti all'aggregazione).
5. L'aggregazione di imprese dovrà individuare il soggetto di riferimento con la Regione Veneto e Avepa (cd. **soggetto capofila**) incaricato di presentare la domanda di sostegno e di pagamento, gestire l'esecuzione del progetto, comunicare qualunque variazione dei soggetti aderenti all'aggregazione o del progetto approvato, dal momento della domanda di sostegno e fino al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. A seconda della forma giuridica adottata (Rete di imprese, ATI/ATS, Consorzio), il soggetto di cui sopra è così individuato:
 - nel caso di rete soggetto, il soggetto capofila è la rete soggetto stessa;
 - nel caso di rete contratto, il soggetto capofila è l'impresa, tra quelle sottoscrittrici del contratto di rete, scelta per svolgere l'ufficio di organo comune³ per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso;
 - nel caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l'impresa mandataria del mandato collettivo speciale con rappresentanza;
 - nel caso di consorzio, il soggetto capofila è il consorzio stesso.

Nei confronti della Regione e di AVEPA, pertanto, opera il legale rappresentante del soggetto capofila, come sopra definito, a seconda della forma giuridica adottata. Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto capofila deve avere un'unità operativa in Veneto.

6. Fermo restando quanto previsto sopra, l'aggregazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:

<i>Nel caso di rete soggetto, la rete soggetto (contratto di rete con soggettività giuridica):</i>	
a)	deve essere regolarmente iscritta e attiva al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b)	deve avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese;
c)	deve rispettare la normativa per gli aiuti " <i>de minimis</i> " secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
d)	deve essere partecipata da almeno 9 PMI "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
e)	deve avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla sua partecipazione alle attività descritte nell' Allegato A3 , in particolare nel progetto di aggregazione;
f)	deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg.to UE n. 651/2014;
g)	deve non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata

³ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".



	o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h)	deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora richieda un contributo superiore a 150.000,00 euro;
i)	deve rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando).

<i>Nel caso di reti contratto, le imprese sottoscrittrici del contratto di rete senza soggettività giuridica:</i>	
a)	devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b)	devono avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese;
c)	devono rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
d)	almeno nella quota di 9 PMI costituenti la Rete, devono essere "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
e)	devono avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla loro partecipazione alle attività descritte nell' Allegato A3 , in particolare nel progetto di aggregazione;
f)	devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg.to UE n. 651/2014;
g)	devono non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h)	devono trovarsi (tutte le imprese aderenti al contratto di rete compresa la capofila) in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora con il progetto si richieda un contributo superiore a 150.000,00 euro.
i)	devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando).

<i>Nel caso di ATI/ATS, l'impresa mandataria e le imprese mandanti sottoscrittrici dell'Allegato A1:</i>	
a)	devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese o al REA presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b)	devono avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla visura camerale;
c)	devono rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
d)	almeno nella quota di 9 PMI costituenti l'aggregazione, devono essere "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
e)	devono avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla loro partecipazione alle attività descritte nell' Allegato A3 , in particolare nel progetto di aggregazione;
f)	devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg.to UE n. 651/2014;
g)	devono non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h)	devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora con il progetto si richieda un contributo superiore a 150.000,00 euro;
i)	devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio



	2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando).
<i>Nel caso di consorzio, il consorzio e le imprese aderenti al consorzio sottoscrittrici dell'Allegato A2:</i>	
a)	devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese o al REA presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b)	devono avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla visura camerale;
c)	devono rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
d)	almeno nella quota di 9 PMI costituenti l'aggregazione, devono essere "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
e)	devono avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla loro partecipazione alle attività descritte nell'Allegato A3, in particolare nel progetto di aggregazione;
f)	devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg.to UE n. 651/2014;
g)	devono non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
h)	devono trovarsi (tutte le imprese partecipanti compresa la capofila) in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora con il progetto si richieda un contributo superiore a 150.000,00 euro;
i)	devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando);
j)	devono essere presenti nell'elenco soci del consorzio che presenta la domanda di sostegno.

I requisiti di cui alle lettere h) e i) costituiscono una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e comunque prima del primo pagamento) sarà circoscritta ai solo progetti ammessi e finanziati.

La Rete soggetto, le imprese aderenti alla Rete-contratto o ad ATI/ATS, il consorzio e le imprese aderenti al consorzio che partecipano al progetto, devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale al momento della domanda o, al più tardi, entro 90 giorni dalla data di termine per la presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Possono partecipare all'aggregazione soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 8 del presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e di calcolo del punteggio previsti dal presente bando. Queste imprese sono conteggiate nel calcolo del "totale delle imprese partecipanti all'aggregazione" di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi⁴ dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407/2013, di cui all'articolo 1 a seconda del regime di aiuti scelto dall'impresa richiedente.
9. Ai fini dell'ammissibilità, un'impresa può partecipare – in termini di spesa e di sostegno di cui beneficia – ad una sola aggregazione che presenti progetti a valere sul presente bando della sub-azione 3.3.4. D.

⁴ Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o Regolamento (UE) n. 1407/2014.



10. L'impresa che ha il ruolo di soggetto capofila di un'aggregazione, ai sensi del comma 5 del presente articolo, può presentare, in qualità di capofila, una sola domanda di sostegno, fermo restando quanto previsto dai commi 9 e 11 del presente articolo.
11. La stessa aggregazione può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando.
12. La mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo a una o più imprese comporta l'esclusione della impresa/e stessa/e ma non della domanda dell'aggregazione, se rispettati i requisiti minimi soggettivi previsti. Qualora invece tali esclusioni determinino il venir meno del rispetto dei requisiti minimi dell'aggregazione, la domanda non è ammissibile.
In ogni caso, la mancanza di uno o più requisiti di cui al presente articolo in capo a soggetto capofila, così come definito al comma 5 del presente articolo, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la realizzazione di interventi – realizzati e gestiti unitariamente – che favoriscano l'orientamento alla domanda e ai mercati internazionali dei prodotti turistici delle imprese aderenti all'aggregazione.
2. In particolare saranno concessi contributi per sostenere le seguenti tipologie di interventi:
 - a) analisi di supporto allo sviluppo commerciale all'estero delle imprese aderenti all'aggregazione;
 - b) coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati e nei Paesi obiettivo, ivi comprese attività di sviluppo dei social network all'estero, di sviluppo dei rapporti con i Tour Operator stranieri, nonché di sviluppo di accordi contrattuali;
 - c) attività di promozione commerciale quali la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di Tour Operator e di press tour nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell'aggregazione.

Gli interventi dovranno essere orientati prevalentemente ai mercati internazionali, ovvero almeno il 60% delle spese ammissibili deve riguardare attività rivolte a mercati e partner internazionali, così come previsto dall'articolo 6, comma 1.

Articolo 6 **Spese ammissibili**

1. Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) spese per l'acquisto di beni mobili e servizi funzionali all'adeguamento dei prodotti turistici ai mercati target cui si intende rivolgere la promozione da parte dell'aggregazione di imprese nel limite massimo del 25% della sommatoria delle spese di cui alle lettere b) spese di assistenza tecnico-specialistica", "c) spese per il sito internet del progetto", "d) spese di promo commercializzazione", "i) spese per la partecipazione a fiere";
 - b) spese di assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni all'aggregazione per lo sviluppo e il coordinamento operativo delle attività del progetto, ivi comprese le attività da svolgere nei mercati e nei Paesi obiettivo, lo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator stranieri, nonché la realizzazione di accordi contrattuali;
 - c) spese per la predisposizione o revisione del sito internet del progetto e per la sua pubblicizzazione (ad esempio: search engine optimization, search engine marketing, direct email marketing, content



- management, compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati);
- d) altre spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese⁵, diverse da quelle di cui al punto c) e i) e così suddivise:
- d1) A titolo meramente esemplificativo rientrano in questa voce di spesa: la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l'offerta, la pubblicità su social media, radio-televisione, carta stampata, affissioni, la produzione di materiali promozionali (ad esempio: mappe, video, brochure, etc.), la partecipazione ad eventi promozionali (ad esempio: degustazioni, esposizioni in show room, etc.);
 - d2) spese di pianificazione e gestione di iniziative di incoming di Tour Operator e di press tour nei territori/destinazioni turistiche coinvolte;
 - d3) spese di vitto e alloggio e transfer interni dei soggetti ospitati nelle iniziative di incoming di Tour Operator e di press tour, indipendentemente dalla nazionalità degli operatori/giornalisti ospitati che saranno rimborsate secondo una tabella standard di costi unitari, come disciplinato all'art. 67, comma 1, lettera b), del Regolamento UE n. 1303/2013;
 - d4) spese di viaggio da e per il paese/area di provenienza dei soggetti ospitati nelle iniziative di incoming di Tour Operator e di press tour;
- e) spese per costituzione/aggiornamento dell'aggregazione, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila/00) euro;
- f) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 15;
- g) spese di personale dipendente per la promozione⁶: il costo riconosciuto ammissibile è calcolato con metodo forfettario nella misura fissa pari al 5% della sommatoria delle spese di cui alla lettera c) e d) del presente comma, come disciplinato all'articolo 68bis, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013;
- h) spese di consulenza propedeutiche all'attività di promo-commercializzazione di cui alla voce "d)" del presente comma che comprendono: analisi di mercato per lo sviluppo commerciale all'estero delle imprese aderenti all'aggregazione, ivi comprese le spese per check up aziendali volti alla valutazione dello sviluppo delle imprese dell'aggregazione sui "mercati obiettivo", la realizzazione di piani di export, la ricerca di partner commerciali e di buyer stranieri, studi o servizi di consulenza necessari al lancio di un nuovo prodotto turistico o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in particolare fra quelli emergenti, nella misura massima del 20% (ventipercento) della sommatoria delle voci di spesa "a) spese per beni e servizi funzionali all'adeguamento dei prodotti turistici", "b) spese di assistenza tecnico-specialistica", "c) spese per il sito internet del progetto", "d) spese di promo commercializzazione", "i) spese per la partecipazione a fiere". I costi ammissibili di questa voce corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da soli consulenti esterni, non possono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- i) spese per la partecipazione a fiere nei "mercati obiettivo" che comprendono esclusivamente:
- spese di locazione dello stand (spazio espositivo e allestimento);
 - spese relative a servizi esterni di progettazione, montaggio dello stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione;
 - i costi di gestione dello stand relativi all'utilizzo di servizi esterni, quali, ad esempio, hostess/steward, traduttori e interpreti. Non è ammissibile la spesa di acquisto di arredi e beni materiali che compongono lo stand;
- j) spese di personale dipendente per la partecipazione a fiere⁷: il costo riconosciuto ammissibile è calcolato con metodo forfettario nella misura fissa pari al 5% della voce di spese di cui alla lettera i)

⁵ **Spese di promozione e commercializzazione:** ai fini dell'ammissibilità devono altresì rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 19 del presente provvedimento.

⁶ Ai fini dell'ammissibilità, la voce di spesa "spese di personale dipendente per la promozione" è prevista nel limite del 5% della sommatoria delle tipologie di spese c) e d) di ciascuna impresa partecipante. Non sono ammissibili compensazioni di questa tipologia di spesa tra partecipanti.

⁷ Ai fini dell'ammissibilità, la voce di spesa "spese di personale dipendente per la partecipazione a fiere" è prevista nel limite del 5% della tipologia di spesa i) di ciascuna impresa partecipante. Non sono ammissibili compensazioni di questa tipologia di spesa tra partecipanti.



del presente comma, come disciplinato all'articolo 68bis, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013;

Almeno il 60% del totale delle spese ammissibili e rendicontate nelle voci di spesa "d)", "h)" e "j)" dovrà riguardare attività rivolte a mercati e partner internazionali. Non sono da considerarsi attività riconducibili a "mercati e partner internazionali" le attività di promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell'aggregazione di imprese rivolte al mercato nazionale e la partecipazione a fiere/eventi promozionali che si svolgono all'interno del territorio nazionale, fatte salve le iniziative di incoming (educational e press tour, di operatori/giornalisti esteri).

2. Con riferimento alle iniziative di incoming, di cui alla voce "d3)" del comma 1 del presente articolo, si applicano i costi standard per le spese sostenute per ciascun partecipante/professionista (tour operator, giornalisti, etc.) durante il soggiorno presso la Regione del Veneto e comprendono: vitto, alloggio e trasferimento all'interno del territorio regionale. Il valore del costo unitario è in corso di definizione e sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che sarà pubblicato sulla pagina regionale del bando prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. E' escluso da questo calcolo il costo del viaggio da e per il paese/area di provenienza, che sarà rendicontato a costo reale alla voce "d4)".
3. Le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) e g) dovranno essere caricate nell'Intervento 1 del "Quadro Interventi" in SIU e saranno riconosciute ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Invece, le spese di cui alle lettere h), i) e j) dovranno essere caricate nell'Intervento 2 del "Quadro Interventi" in SIU e saranno riconosciute ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. In base alla tipologia di spese previste dal progetto, sarà quindi possibile scegliere un solo intervento o entrambi.
4. Saranno ammissibili comunque solo le spese:
 - analiticamente indicate, descritte e dettagliate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - sostenute⁸ esclusivamente dalla *Rete-soggetto*, dalle imprese aderenti alla *Rete-contratto*, dalle imprese sottoscrittrici dell'ATI/ATS o dai Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - avviate, sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, che possono essere sostenute a partire dal 15 aprile 2019. Per "avviate" si intende la data di assunzione del primo atto di impegno giuridicamente vincolante ad ordinare l'acquisizione di un servizio o attività di progetto o di qualsiasi altro atto di impegno (per esempio, anticipi pagati per la prenotazione e l'allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 2020 o la sottoscrizione di un contratto di consulenza o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
 - fatturate da soggetti non aderenti all'aggregazione;
 - pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'aggregazione;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui all'articolo 14;

⁸ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



- al netto dell’IVA.
5. Nel caso di aggregazioni di ATI/ATS, *Reti-contratto* o Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, nel rispetto della normativa vigente, il soggetto capofila dell’aggregazione potrà svolgere la funzione di “centro di costo per il progetto”, per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente dedicato alla aggregazione, le spese di progetto. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascun componente l’aggregazione di imprese, deve esser data evidenza delle operazioni svolte mediante il riversamento delle fatture a ciascuno dei partecipanti.
 6. Nel caso di aggregazioni costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità, di cui all’ art. 4 comma 7 del presente provvedimento, le eventuali spese previste e/o sostenute da questi soggetti non sono ammissibili.
 7. I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti all’aggregazione di imprese. Le spese relative all’acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell’art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall’allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014.
3. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
 - a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00);
 - b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - d) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento dell’aggregazione) e relative ad imposte, tasse;
 - e) relative a scorte;
 - f) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - g) per le perdite su cambio di valuta;
 - h) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - i) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica;
 - j) per partecipazioni indirette alle fiere tramite distributori oppure se la partecipazione avviene nell’ambito di collettive finanziate con fondi pubblici (sono quindi escluse le spese, per esempio, di partecipazione collettive realizzate da ICE o dalle Camere di Commercio, Regione del Veneto, Veneto Innovazione spa);
 - k) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - l) forfettarie ad eccezione delle spese previste alla lettere g) e j) dell’articolo 6, comma 1;
 - m) relative all’I.V.A.;
 - n) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - o) per materiale di consumo e beni assimilabili⁹ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa *d) promo-commercializzazione* come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc).

⁹ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione.



- p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
 - q) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale delle imprese aggregate per trasferte in Italia o all'estero;
 - r) di avviamento;
 - s) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - t) relative a beni usati;
 - u) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
 - v) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - w) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - x) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - y) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) che possono esser sostenute a partire dal 15 aprile 2019;
 - z) spese connesse all'implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale.
4. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il progetto di promozione per il quale si chiede il sostegno. Ai fini dell'ammissibilità, pertanto, le spese previste da ciascun soggetto aderente all'aggregazione devono risultare coerenti con gli obiettivi, le attività e i risultati previsti nel progetto complessivo; spese individuali o di un gruppo ristretto dei soggetti aggregati non coerenti con il progetto complessivo o non propedeutiche al raggiungimento dei risultati previsti dal progetto aggregato non saranno ammissibili.
5. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.

Articolo 8 **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Il sostegno complessivo, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
 - nel limite massimo di euro 300.000,00= (trecentomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 600.000,00= (seicentomila/00), IVA esclusa;
 - nel limite minimo di euro 50.000,00= (cinquantamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 100.000,00= (centomila/00), IVA esclusa.
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 100.000,00= (centomila/00), IVA esclusa.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 100.000,00= (centomila /00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
4. Il sostegno può essere concesso, in relazione alle tipologie di spesa programmate dal richiedente nel Progetto di aggregazione,
 - ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
 - ai sensi del regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;



5. Per le spese di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) di cui all'art. 6 (spese ammissibili) del presente provvedimento, il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
6. Per le tipologie di spese di cui al comma 5 del presente articolo, il sostegno è subordinato al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
7. Limitatamente alle spese di cui ai punti h), i) e j) di cui all'art. 6 del presente bando (spese ammissibili), il beneficiario potrà avvalersi del cosiddetto regime di esenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 (spesa h) e 19 (spese i) e j)) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e in quanto tali esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
8. Per le sole spese di cui alle lettere i) e j) che sono riconosciute ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si ricorda che l'articolo 4 dello stesso Regolamento prevede che ciascuna impresa partecipante non possa superare la soglia di notifica prevista che è fissata in 2 milioni di euro per anno.
9. Le aggregazioni le cui imprese decidono di avvalersi di entrambe le possibilità previste dal precedente comma 4, dovranno compilare il "Quadro Interventi" in SIU caricando le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) e g) di cui all'art. 6.1 (spese ammissibili) nell'Intervento 1 e le spese di cui alle lettere h), i) e j) di cui all'art. 6.1 nell'Intervento 2.
10. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto un sostegno che porta al superamento del tetto fissato al precedente comma 1, AVEPA procede d'ufficio alla riduzione dell'importo della spesa finanziabile ammessa, fermo restando comunque la realizzazione dell'intero progetto. La riduzione sarà attuata secondo il principio di proporzionalità delle spese richieste dal partecipante.
11. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00, di cui al paragrafo 8.6, il contributo verrà corrispondentemente ridotto, fermo restando la successiva facoltà di rinuncia in capo al beneficiario.

Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento "de minimis" citato.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. Il soggetto capofila di cui all'art. 4, comma 5 del presente provvedimento compila e presenta la domanda di partecipazione al bando esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è,



inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.

2. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 15.00 del 29 ottobre 2019, fino alle ore 17.00.00 del 27 febbraio 2020.
Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda *on line* o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato PDF, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto capofila di cui all'art. 4, comma 5 del presente provvedimento.
Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
5. La domanda è inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati previsti al comma 8 del presente articolo;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione in allegato:
 - a) Documentazione relativa alla costituzione delle aggregazioni, come di seguito descritta:
 - a1) nel caso di Rete soggetto o rete contratto: copia del contratto di rete, comprensivo degli eventuali aggiornamenti;
 - a2) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI/ATS): copia dell'atto costitutivo – redatto secondo l'**Allegato A1** – accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;



a3) nel caso di Consorzio: copia dell'atto costitutivo del Consorzio, copia del libro dei consorziati aggiornato e copia del documento – redatto secondo l'Allegato A2 - che identifica i soggetti aderenti al progetto sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascun legale rappresentante delle imprese consorziate aderenti al progetto, accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;

b) **Progetto di Aggregazione** di seguito descritto (**Allegato A3**) e così composto:

1. **Sintesi del Progetto di Aggregazione:** attività, prodotti turistici, obiettivi di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica su mercati - prevalentemente internazionali - da realizzare attraverso l'aggregazione, coerenza con gli obiettivi finalità del bando. Eventuale trasversalità del progetto di aggregazione e di promozione agli ambiti di più destinazioni (OGD) ed eventuale coerenza con le macrostrategie EUSAIR (in particolare con il pilastro 4, topic 1 e 2) o EUSALP (con l'azione 2 dell'Area tematica di policy n. 1 "Crescita economica ed innovazione);
2. **Il mercato:** "mercati obiettivo", prevalentemente internazionali, target e segmenti di mercato (classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere le attività di promocommercializzazione; ricadute in termini di internazionalizzazione per le imprese dell'aggregazione e per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte; coerenza con i mercati target individuati dal Destination Management Plan della/e OGD dove operano le imprese dell'aggregazione;
3. **Il piano di promozione:** piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa aderente alla aggregazione e modalità di collaborazione tra le imprese della aggregazione stessa; descrizione dettagliata delle attività di promozione e commercializzazione suddivise per "mercati obiettivi", tipologie di azioni e interventi di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando;
4. **Il piano operativo-economico-finanziario:** costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di aggregazione¹⁰; correlazione tra mezzi, spese previste e le attività promozionali oggetto del progetto di aggregazione; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti alla aggregazione; sostenibilità economica del progetto di aggregazione. Indicare altresì l'elenco delle spese di promo-commercializzazione dei prodotti turistici (rif. art. 6, comma 2, lettera d) del bando), consulenze propedeutiche all'attività di promo-commercializzazione (rif. art. 6, comma 2, lettera h) del bando) e partecipazione a fiere (rif. art. 6, comma 2, lettera i) del bando), riguardanti attività rivolte a "mercati e partner internazionali".
5. **Cronoprogramma:** tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di aggregazione.
6. **Capacità amministrativa:** descrivere le competenze turistiche e gestionali delle imprese aderenti al progetto e delle risorse umane che saranno coinvolte, con riferimento ai mercati turistici ai quali si rivolge il progetto.

Agli effetti della miglior definizione del progetto di aggregazione si evidenzia che:

- i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
- per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche ai *destination management plan* relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>

Il Progetto di Aggregazione sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

c) dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario, così come definito all'art. 1, comma 2 del presente provvedimento, che sostiene spese progettuali, relativa al rispetto del criterio generale

¹⁰ non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti di cui all'articolo 4, comma 7 del presente provvedimento.



per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, come specificato al successivo comma 12 (**Allegato A4**);

- d) lettera di partenariato, completa di verbale della riunione, della/e OGD che ha/hanno concesso il partenariato, come previsto all'articolo 4 comma 3 del presente bando.
9. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato "PDF". Il modello descrittivo del progetto (**Allegato A3**) va inoltre firmato digitalmente secondo la modalità descritta al comma 4. Per gli altri documenti allegati e per le eventuali ulteriori dichiarazioni è sufficiente la firma autografa dell'interessato o degli interessati nelle parti previste dal modello, accompagnato da scansione del documento d'identità di ciascun sottoscrittore.
10. Il beneficiario dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- dichiarazione sottoscritta sugli aiuti ricevuti nell'ultimo triennio nel regime "de minimis (come descritto all'articolo 8, comma 6);
 - dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - dichiarazione relativa al "rating di legalità".
11. Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di sostegno:
- nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda e bilancio di esercizio di riferimento dell'impresa aderente all'aggregazione, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";
 - nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa aderente all'aggregazione non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, l'ultimo modello unico presentato alla data di presentazione della domanda di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa";
 - almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nelle categorie *a), b), c), d), h) e i)* di cui all'art. 6 del presente bando. Nel caso non sia possibile fornire, in fase di domanda di sostegno, un preventivo per le spese previste all'interno della voce *d)* o *i)*, il soggetto capofila è tenuto a fornire dettaglio puntuale in SIU e, eventualmente, nell'**Allegato A3**¹¹.
 - nel caso di rete contratto, ATI/ATS, Consorzio: dichiarazione di delega del pagamento redatta secondo il modello (**Allegato A5**), sottoscritta da ciascun beneficiario che sostiene spese progettuali.
12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante di ciascun beneficiario, così come definito all'art. 1, comma 2 del presente provvedimento, che sostiene spese progettuali, dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la quale lo stesso dichiara:

¹¹ Ad esempio, nel caso dell'organizzazione di un'iniziativa di incoming per Tour Operator, se non disponibile un preventivo, il soggetto capofila dovrà indicare la spesa prevista dettagliando eventuali costi di gestione, il numero di persone previste e il numero di giorni previsti di ospitalità (utilizzando il costo standard), il costo del viaggio da e per il paese di provenienza, etc.



- a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungono:
- un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
 - un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
- b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modello Allegato A4.

Art.11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. L'istruttoria sarà effettuata dall' Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA. L'analisi tecnica della proposta progettuale e l'attribuzione dei punteggi utili alla composizione della graduatoria d'ammissibilità alla concessione, è di competenza della Direzione Turismo che attiva e gestisce una specifica Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).
4. La Direzione Turismo, per il tramite della CTV, effettua la valutazione di merito del progetto accertando la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di aggregazione e il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 6, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 6.
5. La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del dirigente della Direzione Turismo ed è composta da un massimo di cinque componenti interni, scelti fra i dipendenti della Direzione Turismo o di altre direzioni regionali e da un dipendente dell'Area Gestione FESR di AVEPA. La Direzione Turismo, che gestisce le attività della CTV, fornisce le risultanze delle valutazioni di competenza al massimo entro 90 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ai fini della approvazione della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 4.
6. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:



- 1) **capacità amministrativa** (da 0 a 6 punti) intesa come possesso, da parte delle imprese aderenti all'aggregazione e delle risorse umane descritte nel progetto di aggregazione, di competenze turistiche e gestionali rispetto ai mercati turistici a cui ci si rivolge:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): "3. Il piano di promozione" e "6. Capacità amministrativa".

- 2) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di aggregazione** (da 0 a 22 punti) in funzione di:

- a) **Capacità di favorire il livello di internazionalizzazione delle imprese e dell'aggregazione** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): "2. Il mercato", "3. Il piano di promozione" e "4. Il piano operativo-economico-finanziario" e "5. Cronoprogramma".

- b) **Capacità di favorire il livello di internazionalizzazione della/e destinazione/i ove operano le imprese dell'aggregazione o che si intendono promuovere** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	insufficiente
2	sufficiente
4	Adeguito
6	Buono

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): "2. Il mercato", "3. Il piano di promozione" e "4. Il piano operativo-economico-finanziario" e "5. Cronoprogramma".

- c) **Coerenza del progetto con i mercati target individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione ove operano le imprese dell'aggregazione o che si intendono promuovere** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito



6	Buono
---	-------

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” in relazione anche ai destination management plan relativi alle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>

- d) **Progetti e aggregazioni trasversali agli ambiti di più OGD** (da 0 a 4 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Progetto che coinvolge, tramite la lettera di partenariato, 1 destinazione (OGD), a prescindere dalla sede operativa delle imprese aderenti al progetto
1	Progetto che coinvolge, tramite le lettere di partenariato, da 2 a 3 destinazioni (OGD) e imprese aderenti al progetto con sede nei comuni delle 2 o 3 destinazioni (OGD) coinvolte
3	Progetto che coinvolge, tramite le lettere di partenariato, da 4 a 5 destinazioni (OGD) e imprese aderenti al progetto con sede nei comuni delle 4 o 5 destinazioni (OGD) coinvolte
4	Progetto che coinvolge, tramite le lettere di partenariato, più di 6 destinazioni (OGD) e imprese aderenti al progetto con sede nei comuni delle 6 o più destinazioni (OGD) coinvolte

Elementi di valutazione: elenco e sedi operative delle imprese aderenti all’aggregazione, così come desumibile da visura camerale delle imprese aggregate coinvolte e lettere di partenariato allegate alla domanda di sostegno.

- 3) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell’operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:

- a1: Coerenza tra mezzi, obiettivi dell’aggregazione di imprese e spese del progetto di aggregazione (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

- a2: Cofinanziamento del progetto di aggregazione da parte delle imprese aderenti all’aggregazione stessa (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
---	---------------



1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Aggregazione” (Allegato A3): “2. Il mercato”, “3. Il piano di promozione” e “4. Il piano operativo-economico-finanziario” e “5. Cronoprogramma”.

- 4) Conseguitamento del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):
- La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0
 - La Rete-soggetto, tutte le imprese aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso) non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
 - La Rete-soggetto o almeno una impresa aderenti ad ATI/ATS, Rete contratto o al Consorzio (e il consorzio stesso pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1.
- 5) **Posti letto delle strutture ricettive** che compongono l’aggregazione (da 0 a 8 punti):

POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELL’AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
25-49	1
50-99	2
100-149	3
150-199	4
200-299	5
300-399	6
400-499	7
≥ 500	8

- Aggregazioni costituite per la maggioranza (metà più uno) da imprese aderenti ad un unico dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;
- Aggregazioni costituite per la maggioranza (metà più uno) da imprese aderenti a un’unica Rete di imprese attivate con fondi POR FESR, azione 3.3.4. sub-azione b): **2 punti**;
- Numerosità delle imprese aderenti all’aggregazione (da 0 a 3 punti):



NUMERO IMPRESE ADERENTI ALL'AGGREGAZIONE	PUNTEGGIO
Da 12 a 15 imprese	1
Da 15 a 18 imprese	2
Da 19 imprese in su	3

- 9) **Coerenza del progetto con le macrostrategie EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) con riferimento al pilastro 4 (topic 1 e 2) o EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region)¹² in riferimento con l'azione 2 dell'Area tematica di policy n. 1 "Crescita economica ed innovazione** (da 0 a 1 punto): 0 punti se non c'è coerenza con le macrostrategie, 1 punto se coerente con almeno una macrostrategia. Per ottenere il punteggio, di tali elementi di coerenza dovrà essere dato atto in sede di progetto di aggregazione.

Elementi di valutazione nel "Progetto di Aggregazione" (Allegato A3): "1. Sintesi del Progetto di Aggregazione".

Articolo 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.
2. In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:
 - che non raggiungeranno un punteggio minimo di 8 punti sull'insieme delle voci di cui ai punti 1 "Capacità amministrativa" e 2 "Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del Progetto di Aggregazione";
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla capacità di favorire l'internazionalizzazione delle imprese e dell'aggregazione (criterio 2a), alla capacità di favorire l'internazionalizzazione della/e destinazione/i (criterio 2b), alla capacità amministrativa (criterio 1) o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri 3a1, 3a2);
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla coerenza del progetto con i mercati target individuati dal/i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione (criterio 2c);
 - che non raggiungeranno la soglia di euro 100.000,00= (centomila/00), IVA esclusa = importo minimo di spese ammissibili.
3. E' possibile non procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 da parte di AVEPA, ovvero alla attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 11 da parte della Direzione Turismo, per tutti i progetti per i quali per quanto di competenza, AVEPA abbia verificato il mancato rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, ovvero la Direzione Turismo abbia preliminarmente verificato il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 12, comma 2. Le strutture interessate forniscono tempestivamente reciproca informazione delle evenienze di cui al presente comma.
4. Entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande di sostegno, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle

¹² Si veda il Piano d'Azione di EUSAIR (Action Plan) al link: <http://www.adriatic-ionian.eu/component/edocman/34-action-plan-eusair-pdf> e/o il Piano d'Azione di EUSALP (Action Plan) al link: http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/Eusalp/MACROREGIONE_PIANO_DI_AZIONE_28_07_15_IT.pdf -traduzione di cortesia-



domande ammissibili al sostegno e l'elenco delle domande inammissibili, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del soggetto capofila, fermo restando che il pagamento, così come previsto all'articolo 15, comma 2, sarà erogato – nel caso di Rete-contratto, ATI/ATS, Consorzio – ai singoli beneficiari sulla base della delegazione di pagamento acquisita agli atti (Allegato A5). Tale provvedimento viene pubblicato nei siti istituzionali di AVEPA e della Regione del Veneto. Successivamente all'adozione del provvedimento citato, AVEPA, comunica a tutti i partecipanti l'esito istruttorio (ammissibilità – non ammissibilità).

Nel provvedimento di concessione del sostegno è specificata la quota di contributo spettante a ciascun partecipante all'aggregazione.

La graduatoria di ammissibilità è ordinata sulla base dei punteggi attribuiti dalla CTV in fase di valutazione dei progetti. A parità di punteggio tra due o più richiedenti, la CTV attribuisce i criteri di precedenza che sono, nell'ordine, i seguenti:

- aggregazione con il maggior numero di imprese associate a Consorzi di imprese turistiche (art. 18 L.R. 11/2013) o a Reti di Imprese associate già attivate con fondi POR-FESR;
- domanda che presenta la spesa ammissibile maggiore.

Articolo 13

Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) mantenere la forma giuridica e i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 (inteso come numero minimo di imprese aderenti all'aggregazione), comma 3, e comma 6 lettere a) e b) , sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo;
 - b) mantenere la sede operativa in uno dei comuni eleggibili sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo;
 - c) dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - e) comunicare via PEC ad AVEPA l'eventuale rinuncia al sostegno;
 - f) porre in essere, al più tardi alla presentazione del saldo, azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
 - g) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - h) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
 - i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **dieci anni** dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
 - j) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione.
 - k) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "POR FESR - Azione 3.3.4 D 2019" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'art. 15;



- l) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
- m) inserire nel sito web delle imprese aderenti all'aggregazione e nel sito web dell'aggregazione, qualora presente, le previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
- n) utilizzare, nel caso di aggregazioni che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei servizi il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
- o) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
- p) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite SIU nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- q) rispettare gli obblighi previsti dalla L.124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- r) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi, tenuto conto che i partecipanti all'aggregazione sono solidamente responsabili nei confronti di AVEPA: come criterio sussidiario resta inteso che, qualora l'inadempimento che ha determinato il provvedimento di revoca fosse imputabile a concorso di colpa delle parti o di alcune di esse, gli oneri conseguenti potranno essere suddivisi in proporzione alle rispettive responsabilità. Il vincolo di solidarietà non opera per la quota pagata in anticipo ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), per cui la garanzia fideiussoria sia stata rilasciata nell'interesse anche di un solo partecipante all'aggregazione (di talché il soggetto che ha rilasciato la garanzia fideiussoria risponderà solo per gli obblighi garantiti dalla fideiussione e direttamente imputabili al partecipante garantito, senza vincoli di solidarietà);

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. I progetti dovranno essere conclusi¹³ entro e non oltre il termine di **24 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell'Unione Europea. La data di conclusione del progetto sarà indicata nel modulo di domanda.
2. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.
Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni che non rispettino quanto previsto dall'articolo 15, comma 13 o 12.

¹³ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



3. Nel caso di uscita dall'aggregazione di uno o più imprese, queste potranno essere sostituite, successivamente alla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione al sostegno e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da imprese aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, previa comunicazione via PEC ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. Nel caso di ATI/ATS, Rete-contratto, Consorzio, l'impresa che sostituisce quella uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, semprechè sia mantenuta l'eventuale suddivisione di spese tra i due interventi, la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. L'ammissibilità della spesa dell'impresa subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro, fermo restando le verifiche di ammissibilità del nuovo soggetto da parte di AVEPA. Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo delle imprese aderenti all'aggregazione. Nel caso di uscita del Capofila da ATI/ATS o Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila un'altra impresa dell'aggregazione. L'impresa uscente dall'aggregazione non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà al recupero delle somme eventualmente alla stessa erogate. Il soggetto capofila potrà presentare al massimo due richieste di subentro. In ogni caso, nessuna richiesta di subentro potrà essere accettata negli ultimi sei mesi di svolgimento del progetto.
4. Nel caso di uscita dall'aggregazione di una o più imprese, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. L'impresa uscente dall'aggregazione non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà, al recupero delle somme eventualmente alla stessa erogate.
5. L'aggiunta di nuove imprese all'aggregazione individuata nella domanda di sostegno potrà avvenire solo dopo la pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione. Tale operazione dovrà consentire il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, tenendo in considerazione il nuovo numero totale delle imprese partecipanti all'aggregazione. Le imprese che si aggiungeranno all'aggregazione non potranno in alcun caso veder riconosciuta spesa nell'ambito del progetto ed essere beneficiarie del contributo.

Articolo 15

Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dal soggetto capofila.
2. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA verso ciascun beneficiario dell'aggregazione, in base alla propria quota di sostegno spettante. Sono previste le seguenti modalità di pagamento del sostegno:
 - a) **Anticipo** nella misura del 40% del sostegno. Dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione, il soggetto incaricato indicato al comma 1 può richiedere, entro i successivi 120 giorni, il pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso su richiesta e nell'interesse della capofila o di altro partecipante all'aggregazione che ne faccia richiesta¹⁴. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata d'idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia

¹⁴ È altresì ammessa facoltà di richiesta di anticipo limitatamente alle sole quote parte del sostegno concesso spettante a uno o più partecipanti all'aggregazione: in tal caso la misura del sostegno sarà calcolata sempre nella misura del 40% su ciascuna quotaparte del preventivo di spesa attribuito a ciascun partecipante. La garanzia può dunque riguardare un solo partecipante dell'aggregazione il quale, per il tramite della capofila, invia domanda di pagamento dell'anticipo per la misura del 40% della quota ad egli spettante. Alla capofila spetta sempre l'onere dell'invio ad AVEPA delle singole garanzie che supportano la domanda di pagamento dell'anticipo e della sottoscrizione della domanda di pagamento dell'anticipo presentata tramite il sistema informativo "SIU"



collettiva dei fidi (Confidi)¹⁵, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare ad AVEPA l'importo garantito con la fideiussione. In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo.

La fideiussione è redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020" disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it nella sezione "Modulistica generale POR FESR 2014-2020" (<http://www.avepa.it/modulistica-generalepor-fesr-2014-2020>).

- b) **Acconto** presentando la domanda di pagamento dell'acconto del sostegno. E' possibile presentare una sola domanda di acconto. L'ammontare dell'acconto è quantificato sulla base della spesa rendicontata pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa pari ad almeno al 40% di quella ammessa con il provvedimento di concessione. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del contributo concesso. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione del progetto.
- c) **Saldo**. Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo del sostegno alla Regione unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione dell'intervento entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del progetto. Le spese non sostenute e rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.
3. Nel caso di progetti che prevedono un sostegno superiore a euro 150.000,00¹⁶, in occasione della prima domanda di pagamento di sostegno (anticipo, acconto, saldo) il soggetto capofila dovrà inserire i dati e la documentazione per la verifica del rispetto della normativa antimafia. La mancata presentazione della documentazione completa comporta la non erogazione dei pagamenti spettanti. La documentazione prevista dalla normativa antimafia è da aggiungere qualora trascorrono più di 12 mesi tra una domanda di pagamento e l'altra.
4. In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione la seguente documentazione:
- i. relazione intermedia/finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dall'aggregazione in generale, ma anche nello specifico da ciascun impresa, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;
 - ii. documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno (nel caso di fattura elettronica in formato pdf o xml) quietanzati e idonei a giustificare la spesa che dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: "POR FESR - 3.3.4 D 2019". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura per la natura del giustificativo, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della domanda di pagamento.
 - iii. documenti probatori di pagamento: secondo le modalità previste al paragrafo 2.9 "Strumenti e limiti effettuazione spesa" a pag. 47 del "[Manuale procedurale Programma Operativo Regionale](#)";
 - iv. contratti di coordinamento, consulenze e fiere (voce "b)" e "h)" e "i)") completi di data e sottoscrizione delle parti, oggetto dell'attività e tempistiche di realizzazione e, nel caso di

¹⁵ I Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) devono essere iscritti all'Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB.

¹⁶ Tale dichiarazione dovrà essere compilata dal soggetto capofila per i progetti che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro. Nel caso della Rete-contratto, ATI/ATS, Consorzi e imprese consorziate aderenti al progetto, dovrà essere compilata anche dalla singola impresa qualora egli richieda un contributo superiore a 150.000,00.



- consulenze, relazione sottoscritta dal consulente dell'attività di consulenza svolta;
- v. per gli eventi/incoming tours realizzati che prevedono il coinvolgimento di soggetti esteri, lista presenze sottoscritta dai partecipanti per ogni giorno di attività, con indicato il profilo di ciascun partecipante;
 - vi. copia del materiale promozionale, documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
5. Le domande di pagamento dell'anticipo, dell'acconto e del saldo del sostegno devono essere compilate e firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come definito all'articolo 4 comma 5 del presente provvedimento.
 6. AVEPA comunica al soggetto capofila l'esito della valutazione svolta con l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso, tale soggetto invia le integrazioni nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si procede alla conclusione del procedimento. La richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il decorrere di ogni scadenza stabilita per il pagamento del sostegno. In caso di esito negativo del procedimento, richiedente può presentare osservazioni nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex legge n. 241/1990, articolo 10bis. Entro i successivi 90 (novanta) giorni dall'invio della domanda di pagamento, fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o da altre norme o regolamenti vigenti in materia e tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini derivanti da richiesta di chiarimenti o integrazioni, AVEPA procede al pagamento del sostegno.
 7. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.
 8. Ad esclusione del modello F24, non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
 9. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
 10. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
 11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario.
 12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
 13. All'interno di ciascun intervento (1 "de minimis – Reg.to UE 1403/2013" o 2 "aiuti in esenzione – Reg.to UE n. 651/2014"), è ammessa la compensazione tra le tipologie di spesa purché debitamente motivata e comunque non superiore al 20% dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno per l'intervento oggetto di variazione, nel rispetto comunque delle percentuali per tipologia di spesa previste all'art. 6 del presente bando. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
 14. Alla data di invio della domanda di pagamento ciascun partecipante all'aggregazione che prevede spese in regime di esenzione (Reg. n. 651/2014) non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o



incompatibile (c.d. “Clausola Deggendorf”), a pena di revoca del sostegno concesso per l’ammontare della quota spettante al partecipante irregolare.

Articolo 16 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al sostegno sino ai **tre anni** successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal rappresentante legale del soggetto capofila e/o dalle singole imprese aderenti all’aggregazione. La disponibilità giuridica e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura potranno effettuare, sia durante l’attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo, approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del sostegno.
A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto, di AVEPA o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.
3. La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.
4. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
5. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea .

Articolo 17 **Revoca del sostegno**

1. Il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA , oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.
2. Il Dirigente dell’Area di Gestione di AVEPA procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal presente bando (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una



- riduzione pari all'1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni);
- b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine previsto dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c) ;
 - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
 - d) qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
 - f) qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2 (inteso come numero minimo di imprese aderenti all'aggregazione), comma 3, e comma 6 alle lettere a), b), g) e h) fino alla data di erogazione del saldo;
 - g) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - h) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.
3. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA procede a revoca **parziale** del sostegno nei seguenti casi:
- a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del limite minimo di euro 100.000,00=centomila/00 IVA esclusa e alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
 - b) in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
 - mancato mantenimento della sede operativa nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - perdita di uno o più dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 2 (inteso come numero minimo di imprese aderenti all'aggregazione), comma 3, e comma 6 alle lettere a), b), prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria;
 - c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno.
4. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore¹⁷ prima che siano

¹⁷ Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene



trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.

5. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
 - cessazione dell'attività produttiva o sua localizzazione al di fuori del territorio della Regione del Veneto;
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
6. La revoca, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
7. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
8. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa riguardante i soggetti aderenti all'aggregazione, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

Articolo 18 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale : <https://bandi.regione.veneto.it/>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina:
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
 2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente

all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constatati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.



indirizzo: gestione.fesr@avepa.it

- b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova . Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la citata sede dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA . L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19 Informazione e pubblicità

1. I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.
3. Il Beneficiario pubblica nel sito web del progetto e di ciascuna imprese aderente all'aggregazione, al più tardi al momento della presentazione del saldo, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno *finanziario* complessivamente concesso.
4. Il materiale promozionale, compreso quello esibito in fiera/eventi, deve rispettare le linee guida di cui al comma 6 e il manuale d'uso del logo e dell'immagine coordinata disponibile al seguente link <https://www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico>.
5. Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
6. Le *Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione*, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
7. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
8. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
9. Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>
<http://bandi.regione.veneto.it>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>
www.avepa.it/elenco-beneficiari



Articolo 20**Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto,
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione,
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
 - Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
 - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
 - Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
 - Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.DGR n. 49 del 19/01/2018.
 - Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione) n. 98 del 30 luglio 2019 che approva il “Manuale procedurale POR”
 - Decreto del Direttore di AVEPA n. 137/2017, Allegato A “Manuale generale POR FESR Veneto 2014-2020” e successive modifiche e integrazioni;
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21**Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013



2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it;
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

